
AREE DESTINATE ALLA VIABILITÀ
(ART.18 - Norme Tecniche di Attuazione - All. 2 al P.R.G.)

Sono le aree destinate alle strade carrabili, le cui sezioni tipo, indicate nei grafici di piano, sono riportate nello specifico elaborato grafico costituito dalla tavola n. 11.

Dette sezioni possono subire variazioni in adeguamento ai relativi progetti esecutivi; in particolare i marciapiedi possono essere sostituiti da banchine e viceversa oppure possono anche essere eliminati (in aree di parcheggio) laddove risulti opportuno in considerazione della specifica fruizione e/o delle caratteristiche delle sedi preesistenti.

Nell'attuazione del piano devono essere modificate o soppresse quelle immissioni o quegli accessi carrabili esistenti che risultino difformi dalle presenti norme e dalle indicazioni grafiche di piano. Le caratteristiche progettuali delle strade e le distanze delle costruzioni esistenti dalle stesse sono quelle riportate nei grafici di piano.

I nodi stradali, le cui caratteristiche e dimensioni sono riportate nei grafici di piano, devono comunque essere soggetti a verifica di dettaglio in sede di progettazione esecutiva.

Nel caso di realizzazione su viabilità carrabile pubblica di innesti privati a mezzo di rampe per aree o locali sotto quota stradale, dovrà prevedersi il tratto iniziale di tale innesto in giacitura complanare alla strada pubblica stessa della lunghezza di almeno m 2,00 in modo da consentire il controllo di una visuale corretta.